



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce - Italy)

IMU **(Imposta Municipale Propria)** **- SALDO ANNO 2016** **SCADENZA 16 DICEMBRE**

L'imposta è dovuta per tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti sul territorio comunale.

L'abitazione principale con relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate, (come descritte nell'art.15 del regolamento IUC) sono escluse dal pagamento.

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, l'aliquota è del 5 per mille, con una detrazione pari ad € 200,00.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% dell'imposta dovuta sugli immobili concessi in comodato d'uso gratuito purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

- Il comodato avvenga tra parenti di primo grado (genitori/figli);
- Il contratto di comodato sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione di residenza;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è fissata al 2 per mille.

Per tutti gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli l'aliquota è fissata al 9,60 per mille.

TASI **(Tassa Servizi Indivisibili)** **- SALDO ANNO 2016 -** **SCADENZA 16 DICEMBRE**

La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, con esclusione dei terreni agricoli, presenti sul territorio comunale.

La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI per l'abitazione principale con relative pertinenze, e le fattispecie ad essa equiparate, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9.

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, l'aliquota è del 2,5 per mille, per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili è del 1,20 per mille.

L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione, per la quota di loro competenza.

Nel caso di immobili concessi in comodato d'uso gratuito, che risultino per il comodatario immobili di residenza e relative pertinenze, la tassa è dovuta dal solo proprietario nella misura del 50% della quota di ripartizione prevista dal regolamento IUC (80%), mentre il comodatario rimane escluso dalla tassazione.

Per tutti gli altri immobili in locazione rimane salva la ripartizione nella misura dell' 80% per il proprietario e del 20% per locatario.

Per informazioni: Ufficio Comunale delle Entrate - Tel. 0833.916213 – fax. 0833.916270
www.comune.taviano.le.it; mail: ufficiotributitaviano@hotmail.it
ragioneria.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

Taviano, 1 Dicembre 2016

Il Funzionario Responsabile
Dott. Francesco Trianni